

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori MACERATINI, COZZOLINO, DEMASI,
MANTICA, MONTELEONE, PONTONE, RECCIA, SPECCHIA e
TURINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 LUGLIO 1996

Ordinamento della professione di guida turistica

ONOREVOLI SENATORI. - L'Italia è il paese dei tesori e chiunque possieda un tesoro ha il dovere morale quantomeno di averne cura; ma se tale fortuna tocca ad uno Stato, esso deve valorizzarlo al massimo, affinché gli sforzi e i sogni degli uomini vissuti prima di noi non vadano perduti!

In ragione di ciò, un intervento da parte del Parlamento che sia una chiara manifestazione di volontà in questa direzione non è più procrastinabile.

Il turismo sembra vivere, in questi tempi, un periodo particolarmente florido, sicuramente anche grazie alle condizioni favorevoli del tasso di cambio, ma non si può ritenere (né sarebbe auspicabile) che i vantaggi che derivano dalla passata svalutazione si protraggano ancora a lungo ed è quindi necessario agire sull'organizzazione del turismo, varando interventi strutturali anziché adattarsi su situazioni congiunturali.

Si aggiunga che, sinora, in attesa di un'ampia e completa disciplina, i servizi turistici sono stati affidati alla libera iniziativa, senza che il legislatore avvertisse la necessità di introdurre una qualche forma di controllo per garantire almeno un minimo di serietà e regolarità al servizio. L'attività legislativa delle regioni non ha potuto sopprimere, se non in minima parte, alle deficienze del sistema: il frutto di tale attività è stato, infatti, una disciplina disorganica e che garantisce assai poco sia il turista sia il fisco. E, non di rado, le poche regioni che hanno ritenuto di intervenire con legge hanno dovuto riconoscere l'incapacità delle istituzioni locali di arginare il fenomeno dell'abusivismo senza una legge-quadro che fornisca quei criteri di massima validi per l'intero territorio nazionale.

Attualmente la legge prevede, per coloro i quali intendono esercitare l'attività di guida turistica, l'obbligo di avanzare una specifica richiesta alle autorità locali (il comune); ma la mancanza di uno specifico controllo da

parte dello Stato ha gettato discredito sull'intera categoria.

Con il presente disegno di legge si intende compiere un primo ed importante passo verso la regolamentazione dell'attività delle guide turistiche.

Lo scopo è di salvaguardare non solo il patrimonio artistico italiano, ma anche i cittadini, stranieri e non, che di questo intendono godere. Si ritiene che tale obiettivo sia raggiungibile solo se viene restituita alla categoria delle guide quella qualificazione del personale indispensabile ad una professione che ha connotati strategici in un paese come l'Italia.

Gli strumenti istituiti dal presente disegno di legge e con i quali si intende raggiungere l'obiettivo sono: in primo luogo, l'albo delle guide turistiche che, come dimostrato dalle esperienze fatte per altre categorie di lavoratori, conferirà loro professionalità e competenza oltre a garantire organicità e chiarezza alla materia; in secondo luogo, il potere disciplinare del consiglio del collegio circoscrizionale e, in seconda istanza, del consiglio del collegio nazionale delle guide turistiche; fondamentali nell'organizzazione nazionale sono le forme di responsabilità in cui può incorrere la guida turistica, nonché le relative sanzioni irrogabili dall'autorità di controllo.

Desideriamo soffermare l'attenzione su almeno due dei vantaggi che da questo disegno di legge derivano:

1) i benefici economici per l'erario; infatti, tramite l'istituzione dell'albo professionale, tutti coloro che esercitano l'attività di guida turistica sarebbero costretti ad abbandonare l'economia sommersa ed entrare nel novero dei contribuenti;

2) le possibilità di nuovi posti di lavoro; il riconoscimento della professione di guida sarebbe in grado di assorbire risorse umane altrimenti inutilizzate, con interessanti pro-

spettive anche per i giovani neo-diplomati. Al fine di non escludere coloro che, per vari motivi, sono impossibilitati a conseguire un diploma di laurea, si è ritenuto opportuno estendere la possibilità di accedere all'esame di Stato anche ai titolari di diploma di scuola superiore. Per fare in modo che il servizio offerto sia comunque di elevata qualità (requisito ritenuto, come detto, prioritario), ciascun collegio circoscrizionale curerà un corso di lezioni preparatorie all'esame di abilitazione, la cui frequenza è obbligatoria per gli aspiranti.

In definitiva, col presente disegno di legge si intende istituire, oltre all'albo, i collegi professionali e creare un ordinamento completo riguardante la professione di guida turistica.

La definizione della professione di «guida turistica», di cui all'articolo 2, è stata formulata sulla linea di quanto contenuto nella legge quadro per il turismo (legge 17 maggio 1983, n. 217), e nelle leggi regionali, le quali hanno, invece, integrato la definizione secondo la realtà del patrimonio dei beni culturali, storici, artistici, etnografici, folkloristici, delle risorse ambientali, e simili, del territorio.

Inoltre, è stato tenuto conto delle definizioni di patrimonio culturale ed ambientale contenute nelle convenzioni UNESCO (Parigi, 16 novembre 1972) e del Consiglio d'Europa (Granada, 3 ottobre 1985; Berna, 19 settembre 1979).

L'articolo 3 dispone che la definizione del territorio circoscrizionale sia effettuata su proposta o in accordo con il consiglio nazionale delle guide turistiche, che ha conoscenza pratica e diretta delle necessità derivanti dalla consistenza numerica dei professionisti operanti nei vari territori e dell'estensione degli ambiti di esercizio degli stessi.

Relativamente all'articolo 4, si è inteso evidenziare che un elevatissimo numero di monumenti storici, musei, opere d'arte, centri storici ed altri beni del patrimonio culturale ed ambientale nazionale, è spesso concentrato in un territorio che raggiunge appena l'estensione di una provincia. Per-

ciò, essendo tecnicamente e culturalmente necessario mantenere una suddivisione degli ambiti territoriali di esercizio del tipo di quella in genere oggi vigente e che, a seconda delle regioni, consiste in territori regionali o provinciali, è bene che ciò venga specificato chiaramente, sottolineando, però, che sono parte di un unico territorio circoscrizionale.

Anche oggi, del resto, quando l'abilitazione viene conseguita per un territorio provinciale, l'iscrizione nell'elenco regionale consente l'esercizio della professione nel solo ambito per il quale è stata conseguita l'abilitazione.

L'articolo 5 rimanda, per le disposizioni relative al conseguimento del titolo professionale, agli articoli 6 e seguenti, e stabilisce l'istituzione di corsi e del rispettivo diploma specifico di livello universitario, con valore abilitante, secondo lo schema previsto dalla proposta elaborata dall'Associazione nazionale guide turistiche (ANGT), allo scopo di salvaguardare le seguenti condizioni:

a) l'esame di Stato, attuato nella forma tradizionale per l'accesso alle professioni, non fa salvo il congenito e caratterizzante legame esistente fra abilitazione e territorio di esercizio della professione di guida turistica;

b) la professione in oggetto può essere esercitata solo in un'area delimitata di cui si possa avere dettagliata ed approfondita conoscenza;

c) la conoscenza di un determinato territorio e dei suoi beni, di per sè unici e contraddistinti da storia e caratteristiche proprie, rendono, per propria natura, intransferibile la prestazione di guida turistica;

d) la necessità di elevare al livello universitario il titolo di studio per l'accesso alla professione;

e) la necessità di creare anche in Italia i corsi di formazione specifica di livello universitario, già istituiti in altri paesi dell'Unione europea.

Lo schema del corso di diploma, relativamente alle norme istitutive, è stato modellato su quello riguardante il diploma univer-

sitario dei beni culturali, ed ha lo scopo di fornire una preparazione teorico-pratica, necessaria per l'esercizio di una professione quale quella di guida turistica; allo stesso modo viene data possibilità all'università di avvalersi di competenze che essa stessa non possiede, tramite convenzione con altri enti, istituti ed organizzazioni, e, infine, di rispondere alle esigenze del mercato del lavoro di un territorio determinato.

L'articolo 19, essendo cambiati nel corso del tempo gli enti responsabili del rilascio dell'abilitazione e della licenza di esercizio, prevede la scelta fra le varie forme di attestazione del possesso dell'abilitazione, poichè ogni regione ha optato per modalità proprie in merito a ciò.

L'articolo 21 specifica ed esplicita gli ambiti di competenza nei quali è previsto l'ingresso gratuito alle guide turistiche conformemente all'effettivo riconoscimento della propria professione, ed integra il testo del

regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 448.

L'ultimo articolo dispone l'applicazione di norme transitorie fino alla completa attuazione dell'ordinamento previsto dalla presente legge ed in attesa dell'avvio dei corsi di diploma per guida turistica.

Il comma 2 del suddetto articolo, in particolare, opera a favore di quei cittadini che non hanno potuto accedere agli esami per i ritardi della pubblica amministrazione, nel corso degli ultimi dieci anni. Si ritiene dunque che questa norma sia equa, considerati i gravi ritardi registrati in diverse località nell'espletamento degli esami di abilitazione per guida turistica; ad esempio in Puglia, dove sono stati banditi nel 1981 e mai espletati, in Toscana, per le provincie di Lucca e Arezzo.

Si confida, pertanto, in una larga condivisione ed approvazione della presente proposta.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Albo professionale delle guide turistiche)

1. È istituito l'albo professionale delle guide turistiche.

Art. 2.

(Definizione della professione)

1. La professione di guida turistica consiste nell'illustrare, nel corso di visite guidate, a persone singole o riunite in gruppo, sotto il profilo storico, artistico, culturale, naturalistico ed ambientale, monumenti, opere d'arte, musei, gallerie e pinacoteche, mostre, scavi archeologici, ville, parchi e strutture simili, località paesaggistiche e siti di particolare attrattiva, raggruppamenti di costruzioni isolate o riunite che hanno valore storico, artistico, scientifico, sociale ed ambientale, complessi industriali, artigianali, agricoli e simili, nonchè nel fornire ogni altra opportuna informazione a carattere socio-economico o concernente l'apparato produttivo delle località visitate.

Art 3.

(Collegi circoscrizionali)

1. In ogni regione o gruppo di regioni è costituito un collegio circoscrizionale che ha il compito di tenere l'albo professionale di cui all'articolo 1.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro di grazia e giustizia, d'intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo, su proposta del Consiglio nazionale delle guide turistiche, di cui alla presente legge, stabilisce

con decreto gli ambiti territoriali dei singoli collegi circoscrizionali costituiti ai sensi del comma 1.

3. La vigilanza sul Consiglio del collegio circoscrizionale delle guide turistiche è esercitata dal Consiglio del collegio nazionale.

Art. 4.

(Iscrizione all'albo e ambito di esercizio)

1. L'esercizio della professione di guida turistica è subordinato all'iscrizione all'albo professionale tenuto presso ogni collegio circoscrizionale ai sensi dell'articolo 2.

2. È facoltà di ogni collegio circoscrizionale, di concerto con il Ministero di grazia e giustizia e il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo, sentito il Consiglio del Collegio nazionale delle guide turistiche, stabilire l'ambito territoriale di esercizio del relativo albo professionale e delle eventuali articolazioni in sotto-albi, qualora l'abilitazione si consegua per aree specifiche del territorio circoscrizionale.

3. Gli iscritti agli albi professionali circoscrizionali esercitano la loro attività nell'ambito territoriale di competenza del collegio circoscrizionale del relativo albo professionale, entro gli ambiti territoriali specifici per i quali si è conseguita l'abilitazione ai sensi dell'articolo 6.

Art. 5.

(Condizioni per l'iscrizione all'albo)

1. L'iscrizione all'albo professionale di cui alla presente legge è subordinata al conseguimento dell'abilitazione alla professione ai sensi dell'articolo 6.

Art. 6.

(Conseguimento del titolo professionale)

1. Il titolo professionale di guida turistica si ottiene mediante il conseguimento di uno

specifico diploma universitario con valore abilitante, che può essere rilasciato da università statali o istituti statali di livello universitario.

2. Il titolo di cui al comma 1 si consegue al termine di un corso di durata triennale e dopo aver superato i relativi esami.

3. I corsi di cui al comma 2 sono tenuti presso le istituzioni di cui al comma 1, di intesa e con il concorso degli organismi nazionali e circoscrizionali di categoria, di cui agli articoli 14 e 15, avvalendosi altresì dell'eventuale collaborazione organizzativa di enti pubblici e privati e delle regioni.

4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Consiglio del Collegio nazionale delle guide turistiche, stabilisce, con proprio decreto, i programmi, le materie e le prove d'esame del corso di diploma universitario di cui al presente articolo.

Art. 7.

(Ordinamento del corso di studi)

1. L'ammissione ai corsi di universitari di cui all'articolo 6 è subordinata al superamento di un apposito esame.

2. Il numero degli iscritti a ciascun corso è stabilito annualmente dal Senato accademico, sentito il Consiglio di facoltà, le strutture didattiche competenti e il Collegio nazionale delle guide turistiche, in base alle risorse disponibili ed alle esigenze del mercato del lavoro.

3. L'ordinamento didattico del corso di diploma universitario di cui all'articolo 6 deve prevedere la frequenza di corsi teorici di un biennio di base e corsi teorico-pratici ad indirizzo territoriale per il secondo e terzo anno da espletarsi nell'area di esercizio prescelta.

4. Con il superamento di tutte le prove d'esame nonchè dell'esame finale per il conseguimento del diploma universitario, l'aspirante è abilitato all'esercizio della professione di guida turistica nell'ambito territoriale oggetto della formazione specifica dell'indirizzo teorico-pratico.

Art. 8.

(Conseguimento del titolo professionale per i laureati in discipline umanistiche ed archeologiche)

1. Coloro che siano in possesso di un diploma di laurea in discipline umanistiche ed archeologiche, per conseguire il titolo di guida turistica devono integrare il titolo di formazione con la frequenza dei corsi teorico-pratici ad indirizzo territoriale del secondo e terzo anno, di cui all'articolo 7, comma 3, superando i relativi esami e l'esame finale.

2. Per ogni indirizzo attivato ai sensi del comma 1 dell'articolo 10 è riservato agli aspiranti di cui al comma 1 un numero determinato di posti.

3. È consentito l'accesso ai corsi di cui al comma 1 base ad una selezione operata mediante l'attribuzione di un apposito punteggio ed un esame comprovante la conoscenza approfondita di due lingue straniere.

Art. 9.

(Esercizio della professione per i titolari di diploma rilasciato da uno Stato membro della Comunità europea)

1. Le guide turistiche che siano in possesso del diploma di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 11, per l'esercizio della professione presso un qualsiasi Stato membro della Comunità europea, ai sensi della direttiva 89/48/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988, devono superare le prove attitudinali relative alla formazione specifica dell'indirizzo teorico-pratico di cui all'articolo 7, comma 3, relativamente all'ambito territoriale ove intendano esercitare la professione di guida turistica in Italia e chiedere l'iscrizione al relativo albo professionale circoscrizionale.

Art. 10.

*(Indirizzi territoriali -
Commissioni d'esame)*

1. Gli indirizzi territoriali del corso di cui all'articolo 7, comma 3, sono attivati alternativamente e di norma ogni tre anni per l'ambito di esercizio relativo ad uno stesso albo e sotto-albo professionale circoscrizionale, su richiesta del Consiglio del Collegio nazionale delle guide turistiche di intesa con il collegio circoscrizionale interessato.

2. Le commissioni d'esame per il corso teorico-pratico di indirizzo territoriale, di cui all'articolo 7, comma 3, costituite ciascuna per ogni ambito di esercizio di ogni collegio circoscrizionale, sono nominate dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica su designazione del consiglio dei relativi collegi e sono composte da professori di ruolo delle università e degli istituti superiori di livello universitario, da esperti qualificati della categoria delle guide turistiche segnalati dal rispettivo collegio circoscrizionale, e da altri esperti di specifiche materie oggetto di esame.

Art. 11.

(Requisiti per l'iscrizione all'albo)

1. Possono essere iscritti all'albo professionale coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea;

b) avere il godimento dei diritti civili e politici;

c) avere compiuto il diciottesimo anno di età;

d) non avere subito condanna per delitto non colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e nel massimo a cinque anni;

e) avere conseguito il diploma universitario specifico e relativo titolo professionale di guida turistica di cui all'articolo 6;

f) avere superato l'esame di cui all'articolo 6;

g) avere superato, da parte dei cittadini dell'Unione europea già abilitati alla professione nei rispettivi Paesi, la prova attitudinale di cui all'articolo 9.

2. All'atto dell'iscrizione all'albo professionale circoscrizionale il richiedente deve depositare presso il competente collegio i seguenti documenti:

a) il certificato generale del casellario giudiziario;

b) il certificato dei carichi penali pendenti;

c) il certificato di residenza;

d) il diploma, anche in copia autenticata, attestante il titolo di studio posseduto;

e) il certificato attestante il superamento dell'esame di abilitazione di cui all'articolo 6.

3. La domanda d'iscrizione all'albo professionale circoscrizionale competente, redatta in carta da bollo, deve essere inoltrata al consiglio del collegio nella cui circoscrizione l'aspirante intende esercitare la professione.

4. I consigli dei collegi circoscrizionali esaminano le domande di cui al comma 3 entro novanta giorni dal loro ricevimento e provvedono all'iscrizione dell'interessato al relativo albo professionale ove sussistano i requisiti richiesti.

Art. 12.

(Collegio nazionale delle guide turistiche)

1. Il Collegio nazionale delle guide turistiche, di seguito denominato «Collegio nazionale», è retto da un Consiglio composto da un numero di membri pari al numero dei collegi circoscrizionali.

2. Gli iscritti all'albo professionale di ciascun collegio circoscrizionale, convocati per l'elezione dei componenti del relativo consiglio, procedono all'elezione, a maggioranza semplice, di un componente del Collegio nazionale.

3. I componenti del Consiglio del Collegio

nazionale restano in carica per tre anni e possono essere rieletti.

4. La carica di componente del Consiglio del Collegio nazionale è incompatibile con quella di componente del consiglio di un collegio circoscrizionale.

5. Il Consiglio del Collegio nazionale, nella sua prima riunione, elegge nel proprio ambito, con votazioni distinte ed a maggioranza assoluta dei propri componenti, un presidente, due vicepresidenti, un segretario ed un tesoriere.

6. In caso di assenza o di impedimento del presidente o dei vicepresidenti, ne fa le veci il membro del Consiglio del Collegio nazionale con maggiore anzianità di iscrizione all'albo professionale, nel caso di pari anzianità, il più anziano di età.

7. Nel caso di decadenza per qualsiasi causa di un componente del Consiglio del Collegio nazionale, il collegio circoscrizionale da questi rappresentato procede all'elezione di un nuovo componente.

8. La vigilanza sul Collegio nazionale delle guide turistiche è esercitata dal Ministero di grazia e giustizia di concerto col Ministero dell'industria, commercio e artigianato e per il turismo.

Art. 13.

(Attribuzioni del presidente del Consiglio del Collegio nazionale delle guide turistiche)

1. Il presidente del Consiglio del Collegio nazionale ha la rappresentanza del Collegio nazionale ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge e dalle altre norme in materia.

Art. 14.

(Consiglio del Collegio nazionale delle guide turistiche)

1. Il Consiglio del Collegio nazionale esercita le seguenti funzioni:

a) è organo di seconda istanza rispetto alle deliberazioni dei consigli dei collegi cir-

coscrizionali in materia di procedimenti disciplinari, tenuta degli albi professionali, vertenze professionali ed in materia elettorale;

b) propone la costituzione di nuovi collegi circoscrizionali ed esprime il proprio parere nei casi di fusione o di scioglimento dei collegi;

c) vigila sul regolare funzionamento dei collegi circoscrizionali, coordinandone le attività anche al fine di favorire le iniziative intese al perfezionamento ed aggiornamento professionale;

d) esprime, quando richiesto dalle pubbliche Amministrazioni, dai Ministri interessati, dal Parlamento, il proprio parere in merito a proposte di legge, di regolamento o ad altri provvedimenti inerenti la professione di guida turistica;

e) determina i principi deontologici da osservarsi nell'esercizio della professione;

f) delibera i regolamenti relativi al proprio funzionamento;

g) rappresenta i propri iscritti nelle manifestazioni di carattere nazionale ed internazionale;

h) designa i propri rappresentanti in commissioni, enti ed organizzazioni nazionali ed internazionali;

i) cura e promuove le relazioni con associazioni ed enti professionali stranieri;

l) determina, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese per il funzionamento del Collegio nazionale e dei collegi circoscrizionali, la misura massima del contributo annuo da corrispondersi da parte degli iscritti agli albi professionali, nonchè le modalità del relativo pagamento;

m) determina i costi per il rilascio di certificati di competenza dei collegi circoscrizionali.

Art. 15.

(Consiglio del collegio circoscrizionale)

1. Il consiglio del collegio circoscrizionale esercita le seguenti funzioni:

a) cura la tenuta dell'albo professio-

nale, provvedendo alle iscrizioni, alle cancellazioni ed alle revisioni annuali;

b) vigila per l'osservanza della legge professionale e di tutte le altre norme concernenti la professione;

c) vigila per la tutela del titolo di guida turistica nonchè per il decoro e l'indipendenza della professione ed esercita le azioni atte a reprimere l'esercizio abusivo della professione;

d) esercita la funzione disciplinare nei confronti degli esercenti la professione;

e) interviene, su concorde richiesta delle parti, per comporre le controversie insorte in relazione all'esercizio professionale ed esprime pareri sulla liquidazione dei compensi professionali;

f) rilascia, a richiesta, i certificati e le attestazioni relative agli iscritti;

g) delibera la convocazione dell'assemblea degli iscritti al collegio;

h) delibera i compensi minimi inderogabili per le prestazioni professionali;

i) stabilisce, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese per il proprio funzionamento, il contributo annuo da corrispondere da parte degli iscritti:

l) designa i propri rappresentanti presso le commissioni ed enti a carattere locale, provinciale e regionale;

m) esprime pareri su richiesta della pubblica Amministrazione su argomenti attinenti la professione di guida turistica;

n) amministra i beni di pertinenza del collegio e compila annualmente il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;

o) delibera gli acquisti immobiliari e le altre forme di investimento.

Art. 16.

(Cancellazione dall'albo professionale)

1. La cancellazione dall'albo professionale di cui alla presente legge è pronunciata dal consiglio del collegio circoscrizionale competente.

2. La cancellazione di cui al comma 1 è stabilita per i seguenti motivi:

- a) dimissioni dell'interessato;
- b) d'ufficio, nel caso in cui venga a mancare uno dei requisiti per l'iscrizione all'albo professionale stabiliti dall'articolo 11;
- c) sanzioni disciplinari che comportino la radiazione dall'albo professionale;
- d) il ricorrere di una causa di incompatibilità.

3. Le deliberazioni del consiglio del collegio circoscrizionale relativo alla cancellazione di cui al comma 1 sono notificate all'interessato entro trenta giorni dalla decisione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

4. L'interessato può proporre ricorso avverso le deliberazioni di cui al comma 3 al Consiglio del Collegio nazionale entro trenta giorni dalla notificazione. Il ricorso ha effetto sospensivo.

5. La cessazione dei motivi che hanno dato luogo alla cancellazione dall'albo professionale dà diritto all'interessato di chiedere nuovamente l'iscrizione all'albo senza dover ripetere l'esame di abilitazione di cui all'articolo 6.

Art. 17.

(Procedimenti e sanzioni disciplinari)

1. La guida turistica che si rende colpevole di abusi o di mancanze nell'esercizio della professione è sottoposta al procedimento disciplinare promosso dal consiglio circoscrizionale ai sensi dell'articolo 15. Se l'incolpato è un membro del Consiglio del Collegio nazionale o di un consiglio di un collegio circoscrizionale, la competenza a procedere spetta al Consiglio del Collegio nazionale.

2. All'incolpato deve essere immediatamente comunicato per iscritto l'inizio dell'azione disciplinare. L'incolpato medesimo deve essere sentito dal presidente o dal consiglio del collegio circoscrizionale e può farsi assistere da un difensore di fiducia.

3. Il procedimento disciplinare è sospeso nell'ipotesi di contemporanea pendenza di

un processo penale per fatti anche in parte coincidenti.

4. Le sanzioni disciplinari sono irrogate dal consiglio del collegio circoscrizionale al cui albo professionale è iscritto l'incolpato. La loro determinazione non può essere delegata a singoli membri del consiglio medesimo.

5. Contro le decisioni del consiglio del collegio circoscrizionale in materia disciplinare è sempre ammesso il ricorso, anche per ragioni di merito, al Consiglio del Collegio nazionale. Il ricorso è proposto, a pena la decadenza, entro trenta giorni dalla data della comunicazione della decisione all'interessato. Per il procedimento dinanzi al Consiglio del Collegio nazionale si osservano le disposizioni di cui al comma 2.

6. Possono essere irrogate le seguenti sanzioni disciplinari:

- a) il richiamo;
- b) la censura, consistente in una dichiarazione di biasimo;
- c) la sospensione dall'esercizio della professione per un periodo non superiore a dodici mesi;
- d) la radiazione dall'albo professionale.

7. Il richiamo è comminato nell'ipotesi di mancanze lievi o di negligenze nel proprio operato.

8. La censura è comminata nell'ipotesi di mancanze non lievi nell'esercizio della professione.

9. La sospensione è comminata, oltre che nei casi di sospensione dall'esercizio professionale previsti dal codice penale, nel caso di interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a tre anni.

10. La radiazione dall'albo professionale è comminata:

a) nel caso in cui l'iscritto abbia riportato una condanna per delitto non colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e nel massimo a cinque anni;

b) nel caso in cui l'iscritto sia stato condannato con sentenza irrevocabile all'interdizione dai pubblici uffici, perpetua o di durata superiore ai tre anni.

11. Chi è stato radiato dall'albo professionale può chiedere l'immediata riammissione qualora siano venute meno le ragioni che hanno portato alla radiazione, presentando una nuova domanda ai sensi del comma 3 dell'articolo 11. Sulla domanda di reinscrizione decide il consiglio del collegio circoscrizionale, sentito l'interessato.

12. Avverso il rigetto della domanda di reinscrizione di cui al comma 11, l'interessato può presentare ricorso al Consiglio del Collegio nazionale entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione del provvedimento.

Art. 18.

(Sospensione cautelare)

1. In pendenza di un procedimento penale o disciplinare nei confronti di un iscritto all'albo professionale circoscrizionale, il consiglio del collegio circoscrizionale competente per territorio può deliberare la sospensione cautelare, sentito, in ogni caso, l'interessato.

Art. 19.

(Formazione dell'albo)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in ogni provincia il presidente della corte d'appello del capoluogo o, nelle province non sedi di corte d'appello, il presidente del tribunale, procede alla prima formazione dell'albo professionale in base alle domande pervenute alle rispettive cancellerie.

2. Hanno diritto di iscrizione all'albo tutti coloro che abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica in base alle disposizioni vigenti e su presentazione di certificato di abilitazione o di idoneità o altro titolo o documentazione attestante l'avvenuta abilitazione.

Art. 20.

(Licenza del questore)

1. All'articolo 123 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dopo il primo comma, è inserito il seguente:

«Per le guide turistiche non è richiesta la licenza di cui al primo comma».

Art. 21.

(Ingresso gratuito in musei e monumenti)

1. Le guide turistiche munite di tessera di riconoscimento del collegio professionale hanno sempre diritto all'ingresso gratuito in tutti i musei e monumenti, gallerie, pianoteche, mostre, ville, parchi e simili e altre località e siti degli ambiti per i quali sono state autorizzate, appartengano essi allo Stato, agli enti territoriali o a privati, nei normali orari di apertura al pubblico.

Art. 22.

(Prima formazione dell'albo)

1. In sede di prima formazione dell'albo delle guide turistiche, laddove non desumibili dal ruolo di cui all'articolo 6 del regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 448, convertito dalla legge 17 giugno 1937, n. 1249, ovvero non altrimenti documentato, per l'iscrizione all'albo delle guide turistiche è necessaria una dichiarazione dell'interessato attestante le lingue straniere in cui è stata conseguita l'abilitazione, fino ad un massimo di tre.

Art. 23.

(Norma transitoria)

1. Fino alla completa attuazione dell'ordinamento previsto dalla presente legge ed ai

sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 28 febbraio 1996, di recepimento della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 26 febbraio 1991, le guide turistiche abilitate in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia ed in possesso di specifico diploma, certificato o altro titolo, rilasciato dall'autorità competente dello Stato membro, da cui risulti che il titolare abbia seguito con successo un ciclo di studi post-secondari di formazione della durata minima di tre anni, che accompagnino un gruppo di turisti provenienti dallo stesso Stato membro nel corso di un viaggio organizzato con durata limitata nel tempo ed a circuito chiuso, possono esercitare la suddetta attività anche in assenza della prescritta autorizzazione rilasciata dall'ente locale, nel cui ambito l'attività medesima è esercitata, con esclusione dei siti di interesse archeologico, artistico e storico, istituti di antichità ed arte, musei, monumenti e chiese individuati dalle Regioni d'intesa con le competenti sovrintendenze e dei siti facenti parte della lista Unesco.

2. In sede di prima applicazione della presente legge ed in attesa dell'avvio dei corsi di diploma per guida turistica di cui all'articolo 6, possono essere banditi ed espletati ai sensi delle previgenti leggi dello Stato gli esami di abilitazione concernenti quelle località per le quali essi non siano stati banditi da almeno 10 anni.

